

La legge Sacchi: conquiste, contraccolpi e ambivalenze di una norma progressista

Rosanna De Longis*

The Sacchi Law: achievements, ambivalence and set-backs of a progressive law

The review examines the book *Cittadinanze incompiute. La parabola dell'autorizzazione maritale*, edited by Stefania Bartoloni. *Cittadinanze incompiute* examines the roots of the laws which, for a long period in Italy and Europe, sanctioned the legal incapacity of women. It then discusses the long-term developments of the Sacchi Law (n. 1176/1919), which abrogated the institution of marital authorisation and allowed, with albeit significant limitations, women to take on public roles and exercise a profession.

Key words: Marital authorisation, Civil Code, Legal Capacity of Women, Rights, Work

Parole chiave: Autorizzazione maritale, Codice civile, Capacità giuridica delle donne, Diritti, Lavoro

Fin dagli anni immediatamente successivi all'approvazione del Codice civile nel 1865, la condizione della donna sposata in Italia fu al centro di progetti di riforma tesi a stemperare la disuguaglianza fra i coniugi che il codice stesso aveva sancito, in particolare attraverso l'istituto dell'autorizzazione maritale, già in vigore negli Stati preunitari governati da una normativa ispirata al *Code Napoléon*. I progetti a carattere più organico, primo fra tutti quello presentato da Salvatore Morelli nel 1867 – *Abolizione della schiavitù domestica con la reintegrazione giuridica della donna, accordando alla donna i diritti civili e politici* –, vennero rapidamente accantonati e anche molte proposte di legge che tendevano a modificare singoli aspetti del diritto di famiglia non ebbero esito migliore: unico provvedimento che tra l'Unità e la prima guerra mondiale intervenne sui principi del codice Pisanelli fu la legge del 9 dicembre 1877, n. 4167 che, su proposta dello stesso Morelli, am-

* Società Italiana delle Storiche, via Enrico Guastalla 4, 00152 Roma; rosannadelongis@gmail.com

«Passato e presente», XL (2022), 116, ISSN 1120-0650, ISSN e 1972-5493, DOI 10.3280/PASS2022-116010

mise le donne a testimoniare negli atti pubblici. Non ebbe seguito neanche il progetto *Per l'abolizione dell'autorizzazione maritale* presentato in Senato da Vittorio Scialoja nel dicembre 1912. Solamente nel dopoguerra si riuscì a varare un provvedimento – la legge 17 luglio 1919, n. 1176, *Norme relative alla capacità giuridica della donna* – che Paolo Ungari ha definito «la sola grande riforma della famiglia [...] attuata nell'Italia liberale»¹. In un testo molto stringato quella legge – nota col nome del titolare del Ministero di Grazia e giustizia che ne promosse l'approvazione, Ettore Sacchi –, oltre ad abrogare l'autorizzazione maritale interveniva, con l'art. 7, ad abbattere antiche preclusioni, ammettendo le donne, «a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici», sia pure con alcune significative limitazioni che sarebbero state superate completamente – e a fatica – solo anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana.

Sui vari aspetti, sviluppi e contraddizioni della legge Sacchi si confrontano i saggi contenuti nel volume curato da Stefania Bartoloni², nato da un convegno organizzato dalla Società Italiana delle Storie presso il Dipartimento di scienze politiche dell'Università Roma Tre nell'ottobre 2019: nel complesso, una disamina di tale ampiezza che non potrà non rappresentare d'ora in avanti un punto di partenza obbligato per ogni ulteriore indagine sulle disuguaglianze e asimmetrie di genere che hanno segnato la società italiana del '900: tanto più che il ruolo della legge Sacchi e dei suoi esiti contraddittori nel faticoso percorso delle donne italiane verso l'acquisizione della capacità giuridica ha riscosso in tempi recenti, mi pare, più l'interesse degli studi giuridici che di quelli storici³.

L'ampia introduzione della curatrice su *Diritto, diritti e movimenti delle donne* offre uno sguardo panoramico dell'azione delle donne tra l'affermazione dei principi “universali” nella Francia rivoluzionaria e l'estensione del *Code Napoléon* all'Italia unita e mette a fuoco soprattutto il ruolo delle prime militanti femministe, Anna Maria Mozzoni fra tutte, nel denunciare la pesante oppressione esercitata sulle donne dalle norme che ne sancivano l'incapacità giuridica: un'oppressione di lunga durata, che è illustrata dai saggi della prima sezione del volume – *L'incapacità giuridica femminile tra principi ed eccezioni* –, aperta dal contributo di Maria Rosa Di Simone, *Le italiane tra Code Napoléon e Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch*. Nell'analizzare le differenze tra le due tradizioni giuridiche che, pur nella comune origine giusnaturalistica, si sono confrontate nell'Italia preunitaria, l'autrice rimarca

¹ P. Ungari, *Il diritto di famiglia in Italia: dalle Costituzioni “giacobine” al Codice civile del 1942*, il Mulino, Bologna 1970, p. 175.

² *Cittadinanze incomplete. La parabola dell'autorizzazione maritale*, a cura di S. Bartoloni, Viella, Roma 2021.

³ Si rinvia alla bibliografia indicata nei saggi di S. Bartoloni, M.R. Di Simone e S. Soldani (ibidem).

il valore delle spinte riformiste, rappresentate nel diritto austriaco da Carlo Antonio Martini, le cui idee sulla famiglia e sulla posizione dei coniugi erano improntate a principi ugualitari talmente avanzati da trovare un'applicazione molto limitata nella normativa del tempo.

Meno radicale il pensiero del suo allievo Franz von Zeiller, che svolse un ruolo primario nella redazione del codice. Dopo aver criticato «come patriarcali e dispotiche le norme francesi che relegavano le donne e i figli in una condizione di inaccettabile subordinazione rispetto al capofamiglia [...] si attennero a un generale spirito di moderazione che accoglieva alcune innovazioni ma evitava soluzioni troppo palesemente in contrasto con la mentalità dell'epoca» (p. 43). Il peso delle due tradizioni influì in modo significativo nel dibattito tra giuristi e legislatori al momento di definire nel nuovo codice le condizioni della donna sposata: molti parlamentari – e Pisanelli stesso, relatore del progetto – erano contrari alla “importazione” dell'autorizzazione maritale, sentita come una norma estranea agli ordinamenti italiani; ma la commissione del Senato incaricata di esaminare il progetto «si schierò decisamente contro l'autonomia delle donne sposate, ritenendola nociva all'economia familiare e alla deferenza da esse dovuta ai mariti come capi della famiglia» (p. 46).

I due studi di caso di Maria Rosaria De Rosa («Pubblicamente e notoriamente». *Coniugi in affari e le risorse dell'autorizzazione maritale*) e di Silvia Bruzzi (*Pluralismo giuridico e diritto di famiglia nella Libia coloniale italiana*) illustrano, attraverso indagini rigorosamente documentate, i percorsi tutt'altro che lineari delle norme che regolavano lo stato giuridico delle donne sposate. Nel primo contributo l'autorizzazione maritale diviene una chiave di lettura delle logiche e delle strategie che hanno governato il mercato del denaro nell'universo dei commercianti napoletani tra fine '800 e primi del '900. Nel quadro normativo rappresentato dal codice civile del 1865 e dal codice di commercio del 1882, il consenso del marito, obbligatorio per le donne sposate che intendevano esercitare la mercatura, ha influito, sia pure in modo non univoco⁴, sulle questioni attinenti alla responsabilità nei confronti dei creditori. Nel periodo di vigenza dell'istituto, infatti, i ruoli dei coniugi e i rispettivi capitali immessi nell'impresa erano più o meno nettamente distinti e distinguibili; al contrario, dopo il 1919 divenne assai più rilevante – e fu sottolineata nella giurisprudenza fallimentare – la comune responsabilità dei coniugi, in nome della *società di fatto* esistente tra i componenti di una stessa famiglia. I contratti depositati presso il Tribunale civile, principale fonte della ricerca di De Rosa, documentano le strade percorse da mercanti e “mercan-

⁴ Il Codice di commercio prevedeva che le «mercantesse» ottenessero l'autorizzazione dal marito una volta per tutte e potessero gestire i propri beni in relativa autonomia: cfr. M. Palazzi, *Economic Authonomy and Male Authority: Female Merchants in Modern Italy*, «Journal of Modern Italian Studies», 7 (2002), n. 1, pp. 17-36.

tesse” per sfruttare a proprio vantaggio le ambiguità della legge. In particolare, l'autonomia delle donne si giocò sul terreno del regime patrimoniale della coppia e sulle tutele legali garantite dalla dote: «soprattutto il regime dotale, il più scelto dai commercianti per regolare la propria vita patrimoniale, consente di fatto di mettere al riparo un capitale, al di là della possibilità di dimostrare l'esistenza o meno di una società di fatto tra i coniugi» (p. 71).

Una vera e propria eccezione alla legge è rappresentata dal secondo caso, relativo alla condizione giuridica femminile nella Libia coloniale italiana: il diritto di famiglia nelle colonie africane era «un ambito nel quale vigeva un pluralismo giuridico complesso, non sempre coerente con quell'ansia ordinatrice che doveva definire i confini delle gerarchie coloniali, tanto tra coloni e sudditi, quanto tra cittadine e indigene musulmane» (p. 78). Dall'esame delle sentenze pronunciate dalla Corte d'appello di Tripoli nei primi decenni dell'occupazione italiana, Bruzzi inferisce le difficoltà e i limiti di un diritto differenziale tra italiani e indigeni, che intendeva «rispettare» pratiche e usanze locali: l'intreccio di diritto civile italiano, diritto consuetudinario e diritto islamico non sempre si rivelava di facile applicazione, dal momento che la donna musulmana non sottostava al marito nella gestione del proprio patrimonio e nell'esercizio del commercio. Una situazione di «imbarazzante disparità» (p. 79) tra donne italiane e libiche, a tutto svantaggio delle prime. I magistrati italiani salutarono dunque con favore la legge abrogativa dell'autorizzazione maritale. Esplicite le parole pronunciate da Antonio Marongiu, pubblico ministero presso la Corte d'appello per la Libia a Tripoli, nel discorso inaugurale dell'anno giudiziario 1919:

È davanti alla Camera dei deputati il progetto Sacchi per l'abolizione dell'autorizzazione maritale [...]. Quando il progetto sarà, come è lecito sperare, divenuto legge, la donna italiana nella Libia avrà, in ordine alla sua capacità giuridica, migliorato la sua condizione, che è non di poco inferiore a quella della donna musulmana. Strano. Ma è pure così. La donna musulmana che, come è noto, nel matrimonio perde quel poco di libertà che le è consentita, conserva viceversa non solo la piena ed intera proprietà dei beni [...] ma eziandio l'amministrazione dei medesimi e delle sue rendite (pp. 90-91).

Se i primi sei articoli della legge 1176 contenevano modifiche al Codice civile, di procedura civile e di commercio, l'art. 7, come detto, spalancava le porte all'ingresso delle donne nelle professioni e negli impieghi pubblici: alle potenzialità e ambiguità di questo articolo e alla tempesta di restrizioni a cui andò soggetto nella morente età liberale e nel fascismo fino alle soglie della Repubblica fanno riferimento i saggi contenuti nella seconda sezione del libro, *Il lavoro prima e dopo la legge Sacchi*.

Il contributo di grande respiro di Simonetta Soldani, *Interpretare, circoscrivere, stravolgere... Una legge progressista nel turbine della reazione*, mette in evidenza come la legge sia stata fin da subito una “vittoria mutilata”,

ben prima che durante il ventennio un susseguirsi di norme particolari estromettessero di fatto le donne italiane dall'ambito di impieghi che non fossero meramente esecutivi (e anche in questo caso, non senza molte restrizioni). Base di partenza della reazione il clima che già all'aprirsi del 1920 vide alzarsi l'onda antiegalitaria (come dimostra la molteplicità di esclusioni fissata dal previsto regolamento attuativo) e moltiplicarsi gli appelli al ristabilimento dell'ordine patriarcale e al rientro delle donne nell'ambito domestico e soprattutto la sentenza emessa dal Consiglio di Stato il 20 maggio 1920 in risposta al quesito posto dal Ministero dell'istruzione relativamente all'ammissibilità delle donne ai pubblici concorsi per l'insegnamento nelle classi maschili o miste. Il Consiglio rispose che la legge 1176 escludeva che si potesse ricorrere alla motivazione dell'inferiorità della donna; ma concedeva che ogni amministrazione potesse individuare «per via regolamentare» uffici e funzioni inadatti alle donne: una limitazione cancellata nemmeno un anno dopo, quando lo stesso organo stabilì che la pubblica amministrazione aveva la «facoltà discrezionale» di escluderle da uffici che sembrassero a loro non adatti. Ne nacque una sequenza di continue elusioni e violazioni della legge, contro cui nulla poterono le (poche) proteste delle associazioni suffragiste.

Il panorama disegnato da Soldani si estende a tutti gli ambiti toccati dalla legge – non solo le scuole e gli impieghi, ma anche le libere professioni e il commercio –, segnalando al contempo quanto pesassero anche i cedimenti alle narrazioni culturali ispirate al «tradizionale differenzialismo gerarchizzato di stampo patriarcale da parte di molti degli ambienti e periodici femminili più attenti a quella che in altri tempi si sarebbe detta “la questione della donna”» (pp. 132-33). Ma il discorso che con sempre maggior frequenza si venne diffondendo e declinando negli anni '30 relativamente alla missione materna delle donne aveva alle spalle una lunga storia, e «doveva suonare particolarmente amichevole a quante [...] si sentivano eredi e continuatrici sotto altre vesti di una stagione in cui i temi del codice materno e delle sue possibili declinazioni pubbliche e politiche avevano costituito uno degli assi portanti del femminismo» (p. 133). Non a caso nel corso degli anni '30 l'accelerazione dei provvedimenti di esclusione e di espulsione delle donne dagli impieghi dello Stato si intrecciò con un sensibile incremento della loro presenza in attività di beneficenza e assistenza gestite da enti parastatali, attività «percepita e propagandata come specifiche “attitudini femminili”» (p. 137). E invece, alla crescente pressione delle donne di ceto medio dotate di un livello medio-alto di istruzione per ottenere impieghi qualificati nella scuola e negli uffici, si rispose con ulteriori scelte di erosione e di vero e proprio ribaltamento dei principi affermati dall'art. 7 della legge Sacchi: un percorso che sfociò nei decreti del 1938 e 1939, che non elencavano i casi di esclusione delle donne, bensì i rari casi di ammissione. In conclusione, «l'obiettivo di una “parità nella differenza” di cui si parlava da vent'anni non solo restava una luce lontana, ma si stava rivelando un percorso impervio anche per le élite più fortunate» (p. 142).

La vicenda delle impiegate dei servizi di poste e telegrafi – oggetto dell'articolo di Laura Savelli, *Le postelegrafoniche dall'ammissione in ruolo alla grande crisi. Un'equiparazione senza carriera* – è particolarmente significativa del rapporto tra donne e Stato. «Dal XIX secolo l'impegno dei nuovi Stati nell'istruzione e nei servizi collettivi ampliava le occupazioni offerte alle donne, ma al tempo stesso interveniva a definire i confini della divisione sessuale del lavoro, con la legislazione statale di protezione delle lavoratrici e attraverso norme discriminatorie, come il licenziamento per matrimonio» (p. 143). Come altrove, anche in Italia le donne erano entrate nei servizi di comunicazione già in pieno '800: fin dal 1863 il governo affidò gli uffici minori, quelli «di terza categoria», a vedove, orfane e sorelle nubili di dipendenti defunti. Dal 1873, le donne poterono accedere anche a quelli di seconda categoria ed entrare così a far parte del personale statale: ma in un ruolo separato, senza sviluppo di carriera e con obbligo di nubilito, cancellato infine nel 1899 dalla riforma Nasi che istituiva il ruolo speciale delle ausiliare telegrafiche all'interno della seconda categoria. Solo qualche anno dopo si aprì alle coniugate la gestione degli uffici di terza e seconda classe, ma naturalmente solo previa autorizzazione maritale. All'indomani della legge Sacchi, il r.d. 2 ottobre 1919 (*Ordinamento degli uffici e del personale postale, telegrafico e telefonico*) inseriva a pieno titolo nel ruolo di ufficiali postelegrafonici ausiliarie telegrafiche, assistenti postali e telefoniste delle reti statali: ma nel 1923 un altro decreto retrocedeva le dipendenti del settore ai soli servizi esecutivi, e nel 1926 il nuovo ordinamento del personale stabiliva che quello femminile era escluso dagli impieghi di ruolo, mentre quello già in ruolo doveva considerarsi "a esaurimento" e con limiti precisi alla progressione di carriera. Non solo. Il personale precario assunto nel dopoguerra veniva immesso in un ruolo transitorio di cinque anni nel quale le donne entravano solo se vedove non risposate, orfane o sorelle nubili di caduti: di fatto, una reintroduzione della clausola di nubilito, a conferma dei pesanti arretramenti nelle condizioni di lavoro subite dal personale femminile delle poste e telegrafi nonostante la legge Sacchi.

Il saggio di Liviana Gazzetta, *Sulle orme di Elena. Docenti e studiose di filosofia nel primo Novecento*, e quello di Chiara Belingardi e Claudia Mattogno, *Tecniche Sapienti. Essere donna nella professione di ingegnere*, si muovono su aree meno battute e puntano prevalentemente alla ricostruzione di alcuni percorsi biografici. L'ingresso delle donne nell'insegnamento della filosofia e, più in generale, nella scuola secondaria, viene definito un percorso irto di difficoltà e tutt'altro che lineare, scandito durante il fascismo da «un sistematico tentativo di ridimensionare la presenza femminile nell'istruzione superiore» (p. 177), come accadde soprattutto per effetto del r.d. 9 dicembre 1926, n. 2480, che escluse le donne dai concorsi per le cattedre di filosofia e pedagogia, oltre che di storia, latino, greco, italiano, diritto ed economia politica nei licei classici e scientifici, negli istituti tecnici e nel corso superiore

dell'istituto magistrale. Nonostante il divieto, peraltro, l'autrice ricorda come, grazie alle ambiguità delle norme che regolavano l'amministrazione scolastica, non poche donne poterono dedicarsi all'insegnamento della filosofia, anche con incarichi di prestigio, da Olga Arcuno a Cecilia Dentice D'Accadia, da Emilia Santamaria Formigini a Maria Sara Goretti.

Nel secondo saggio si rende conto di una ricerca finanziata dall'Università La Sapienza per il centenario dell'istituzione della facoltà di ingegneria⁵. Prima della legge Sacchi alle (rarissime) donne laureate in ingegneria non era permesso firmare progetti e assumere la responsabilità dei lavori, che venivano perciò attribuiti ai loro colleghi uomini. La bolognese Maria Bortolotti fu la prima a ottenere la licenza all'esercizio della professione dopo il 1919, seguita da un'intensa attività di progettazione, prima nella sua città, poi a Roma: un'esperienza di successo, che fu favorita da importanti contiguità familiari, coniugali in questo caso. Anche per molte altre antesignane, del resto, il ruolo della famiglia fu determinante nella scelta di un percorso universitario oneroso che preludeva a una professione particolarmente impervia e segnata da pesanti pregiudizi misogini: lo confermano le biografie di Gaetanina Calvi, Lidia Ganassini, Bice Crova: quest'ultima, peraltro, seppe far tesoro anche del suo attivismo nelle reti associative femminili, dal Consiglio nazionale delle donne italiane alla Federazione italiana laureate e diplomate istituti superiori (Fildis).

L'intervento di Sara Follacchio, *Intellettualità femminile e ordinamento corporativo: l'Associazione nazionale fascista artiste e laureate*, mostra come le conseguenze della legge Sacchi abbiano rappresentato per il fascismo un'eredità scomoda ma anche una risorsa. Gli orientamenti reazionari che avevano spinto politici e intellettuali di regime a prendere posizione contro la legge e perfino ad auspicarne l'abrogazione (come fece Sergio Panunzio in sede di preparazione del nuovo Codice civile), si manifestarono concretamente nella normativa che portò a una drastica riduzione delle donne negli impieghi. Al tempo stesso, però, il fascismo si impegnò a potenziare – nelle organizzazioni giovanili e negli indirizzi educativi – alcuni specifici corsi professionalizzanti per le giovani. L'Associazione Nazionale Fascista Artiste e Laureate, inquadrata nell'ordinamento corporativo, assorbì altre associazioni sopresse o costrette a sciogliersi dal fascismo e, divenendo interlocutrice unica delle associazioni internazionali, finì con il rappresentare una vetrina preziosa per mostrare alle nazioni estere che le donne italiane esercitavano mestieri e professioni alla pari con gli uomini. Figure come Adele Pontecorvo Pertici, Ester Danesi Traversari, Maria Laetitia Riccio, Maria Castellani, Maria Diez Gasca svolsero un ruolo di primo piano nell'attività delle associa-

⁵ La ricerca *Tecniche sapienti. Una storia al femminile della Facoltà di Ingegneria (1910-1969)* è coordinata da Claudia Mattogno: cfr. www.ing.uniroma1.it/tecniche-sapienti (consultato in data 20 febbraio 2022).

zioni e nell'opera di propaganda all'estero del fascismo, letto in chiave decisamente "modernizzante", pur nel pieno rispetto delle tradizioni italiane.

È appunto sui contesti internazionali all'indomani della guerra che getta lo sguardo la terza sezione del volume, *Fuori d'Italia, oltre l'Italia*. Monica Fioravanzo (*L'autorizzazione maritale e la sua abrogazione nel quadro europeo tra guerre e rivoluzioni 1919-1945*) prende in esame il periodo tra le due guerre e approfondisce in chiave comparata le conseguenze del primo conflitto mondiale sulla condizione giuridica delle donne, sottolineando come «l'analisi dei mutamenti nella condizione giuridica della donna in Europa induce a ritenere che, più che il conflitto in sé, siano stati i grandi rivolgimenti di natura politica e istituzionale, e quindi innanzitutto le rivoluzioni, a influire sull'andamento o meno della condizione giuridica femminile» (p. 226). Quanto alla legge approvata in Italia nel 1919 – di cui a Fioravanzo stessa si deve una delle prime puntuali analisi⁶ –, si ribadisce che si trattò senz'altro di una delle più progressiste del tempo, tale da collocare le italiane in una posizione più avanzata rispetto a quella di gran parte degli altri paesi europei (la Francia, per esempio, sarebbe giunta ad abolire del tutto l'autorizzazione maritale solo negli anni '60); anche se poi, come visto, gli ampi margini di discrezionalità che l'art. 7 concedeva ad amministrazioni e dirigenti delle varie strutture centrali e periferiche dello Stato produssero fin da subito tali e tante limitazioni e distorsioni da vanificarne gli effetti.

La condizione delle prostitute all'indomani della Grande guerra è il tema del contributo di Mary Gibson, *La sfida italiana alla Società delle Nazioni e all'abolizionismo internazionale*. Destinatarie di pesanti politiche repressive nel corso del conflitto allo scopo di contrastare la diffusione delle malattie veneree tra i combattenti, nel dopoguerra le prostitute videro allentarsi, in gran parte dei paesi europei, il controllo su di loro, mentre nelle organizzazioni internazionali si affermò un orientamento abolizionista nei confronti della regolamentazione statale dei bordelli: quella «indegna schiavitù» contro cui si erano a lungo battuti fin dall'800 i movimenti femministi e la stessa Anna Maria Mozzoni⁷. In Italia, al contrario, il regolamento del 1923, la legge di PS del 1926 e il codice penale Rocco del 1930 segnarono un ulteriore inasprimento delle pene e un controllo dello Stato ancora più rigido, con pesanti ricadute sulla concezione stessa della donna che non sarebbe stato facile rimuovere.

Chiude il volume il contributo di Alessandra Pescarolo, *Oltre la minorità giuridica: famiglia, lavoro e svolte culturali dal secondo Novecento a oggi*, che non solo sollecita «una riflessione sull'intreccio fra i cambiamenti e il ci-

⁶ M. Fioravanzo, *Sull'autorizzazione maritale. Ricerche intorno alla condizione giuridica della donna nell'Italia unita*, «Clio», 30 (1994), n. 4, pp. 641-725.

⁷ R. Macrelli, *L'indegna schiavitù. Anna Maria Mozzoni e la lotta contro la prostituzione di Stato*, Editori Riuniti, Roma 1980.

clo della partecipazione femminile al lavoro dalla seconda guerra mondiale a oggi» (p. 265), ma prospetta un nucleo di interrogativi e di questioni di stringente attualità. I dati statistici presentati restituiscono l'immagine di un'Italia in cui, nell'immediato dopoguerra, tradizione religiosa e familismo frenano i processi di emancipazione femminile, e si riflettono su una situazione segnata da bassi tassi di occupazione femminile e da un significativo consolidamento dell'istituto matrimoniale.

È solo tra il 1968 e il 1975, con l'esplosione dei movimenti studenteschi e femministi, che si avvia un processo di modernizzazione destinato a scalfire il modello dominante del *male breadwinner*. L'autrice mette l'accento sul susseguirsi, nel dopoguerra, di due fasi – una prima di «modernizzazione industriale coniugata con una debole modernità culturale» e una seconda, dagli anni '90, caratterizzata da «una modernizzazione culturale senza sviluppo» (p. 294) – e ipotizza che il processo di secolarizzazione avviatosi negli anni '70 si sia successivamente «innestato su una doppia crisi», «quella politica dei partiti tradizionali» e «quella economica legata alla globalizzazione e all'ingresso nell'Eurozona» (pp. 294-95). Ed è appunto nell'intreccio di crisi economica, crisi sociale e «secolarizzazione tardiva e repentina» che sono cresciute formazioni e istanze politiche sempre più proiettate a sostenere il benessere individuale, piuttosto che la solidarietà sociale o di classe: le nuove generazioni hanno perso così sia le garanzie offerte dal diritto del lavoro sia quelle offerte dalla stabilità familiare e coniugale.

Si tratta dunque di un bilancio del processo innescato cento anni addietro dalla legge Sacchi e proseguito tra spinte in avanti e pesanti arretramenti fino alla seconda guerra mondiale. Dopo di allora, anche se il cammino è stato tutt'altro che semplice e lineare, il riconoscimento del diritto di voto e i principi sanciti dalla Costituzione repubblicana hanno aperto nuove prospettive per un percorso di riforme capaci di smantellare la struttura gerarchica della famiglia e decretare la fine di quella “minorità giuridica” che è sembrata a lungo una triste prerogativa delle donne italiane: un nesso – quello tra oppressione nel privato e debolezza dei diritti – che i movimenti femministi non hanno mai smesso di mettere all'ordine del giorno del dibattito pubblico.